



Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Premessa

Le presenti linee guida, approvate dal Consiglio di Amministrazione in carica, disciplina la composizione del Consiglio da eleggere in termini sia quantitativi sia qualitativi considerata ottimale dal Consiglio medesimo.

Le linee guida vengono portate a conoscenza dei soci, per consentire agli stessi di scegliere i candidati da presentare all'Assemblea chiamata ad eleggere il futuro Consiglio di Amministrazione, soprattutto, per consentire loro di accertare che gli stessi candidati abbiano le professionalità richieste dalle disposizioni di legge e di vigilanza.

Pertanto, i singoli candidati a Consigliere devono allegare alla loro richiesta di candidatura un'autocertificazione in forma di atto sostitutivo dell'atto di notorietà dove viene dichiarato il possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti dalle legge e dalle disposizioni di vigilanza (onorabilità, professionalità, indipendenza) nonché delle conoscenze professionali (cosiddetto profilo teorico/tecnico) richiamate dalle medesime disposizioni. Tale certificazione deve consentire al Consiglio in carica di identificare, in particolare, per quale profilo teorico-tecnico ciascun candidato risulta adeguato.

I soci, comunque, possono svolgere proprie valutazioni in merito alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione da eleggere e, conseguentemente, presentare liste di candidati coerenti con le predette valutazioni. Gli stessi soci devono motivare, tuttavia, le ragioni di una diversa valutazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione rispetto alla stessa valutazione effettuata dal Consiglio in carica.

Indice

1. Fasi del processo	5
1.1. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione	5
1.2. Requisiti qualitativi dei candidati a Consigliere di Amministrazione	5
1.2.1 Requisiti di onorabilità	5
1.2.2 Requisiti di professionalità	6
1.2.3 Requisiti di indipendenza	6
1.3. Rappresentanza territoriale e linguistica	7
1.4. Cumulo degli incarichi di Consiglieri di Amministrazione	7
1.5. Profilo teorico/tecnico dei candidati a Consigliere di Amministrazione	7
1.6. Verifica dei requisiti dei Consiglieri di Amministrazione	8
2. Storia delle modifiche apportate	9

1. Fasi del processo

1.1. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica, tenendo anche conto del parere consultivo formulato al riguardo dai suoi membri indipendenti, ha ritenuto che il numero dei Consiglieri da eleggere dovrebbe essere quello previsto dallo Statuto Sociale vigente nella misura massima, in quanto:

1. tale numero massimo dei Consiglieri da eleggere è adeguato alle dimensioni operative e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca e del Gruppo nel suo insieme. In particolare, per la fissazione del numero dei Consiglieri da sottoporre all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione in carica ha considerato:
 - a) le caratteristiche gestionali e operative delle società che compongono il Gruppo, tenendo conto che per ogni società del Gruppo stesso è opportuna la presenza di un Consigliere con professionalità adeguate alle predette caratteristiche;
 - b) il numero di Consiglieri esecutivi necessari in relazione ai Comitati interni al Consiglio che si devono o si possono istituire secondo quanto previsto dallo Statuto nonché in relazione ai previsti incarichi esecutivi da conferire ai singoli Consiglieri;
 - c) il numero dei Consiglieri non esecutivi necessari per svolgere una funzione di contrappeso dei Consiglieri esecutivi e del "management" della Banca, al fine di favorire la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, considerato anche che il Consiglio svolge sia la funzione di supervisione strategica sia quella di gestione;
 - d) il numero minimo dei Consiglieri indipendenti previsto dalla disposizioni di legge, di vigilanza e di Statuto nonché in relazione ai Comitati interni specializzati da istituire all'interno del Consiglio di Amministrazione, al fine di agevolare l'assunzione delle decisioni e di contenere il rischio di conflitto di interessi;

Il numero dei Consiglieri che il Consiglio di Amministrazione in carica propone all'Assemblea dei soci è, quindi, capace di stimolare i Consiglieri stessi ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e tale da non porre ostacoli alla funzionalità dello stesso Consiglio relativamente alle prassi operative da seguire (procedure di convocazione, periodicità delle riunioni, partecipazione). In definitiva, il numero dei Consiglieri da eleggere è in grado di assicurare un'azione del Consiglio effettiva e tempestiva.

1.2. Requisiti qualitativi dei candidati a Consigliere di Amministrazione

I candidati a Consigliere di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dalla disposizioni di legge e di vigilanza, riportati nei successivi punti.

1.2.1 Requisiti di onorabilità

I candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione devono essere in possesso del requisito di onorabilità previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza e non devono sussistere cause che possono comportare la sospensione dalla carica o che impediscono l'esercizio della carica stessa. In sintesi:

1. **la carica di Consigliere di Amministrazione** non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La predetta carica, inoltre, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste alla precedente lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dai numeri 1) e 2) non rilevano se inferiori a un anno;

2. i candidati a Consigliere di Amministrazione quando eletti sono sospesi dalla carica nel caso abbiano riportato:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 1. lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 1. ultimo periodo, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

3. i candidati a Consigliere di Amministrazione quando eletti non possono coprire la carica nel caso in cui, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. Tale impedimento riguarda anche coloro che:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- b) nell'esercizio della professione di agente di cambio non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

L'impedimento in parola ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

1.2.2 Requisiti di professionalità

I singoli candidati a Consigliere di Amministrazione devono essere in possesso del requisito di professionalità e devono cioè aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali;
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Il candidato a Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere maturato le esperienze sopra indicate per almeno un quinquennio.

1.2.3 Requisiti di indipendenza

Ogni lista deve indicare un numero di candidati pari ad un quarto dei componenti della lista, i quali, oltre ai predetti requisiti, dovranno possedere, a pena di ineleggibilità o di decadenza, anche quello di indipendenza previsto dalla definizione di cui al seguente comma nonché dalle norme applicabili e tempo per tempo vigenti.

Non possono essere considerati Amministratori indipendenti coloro che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- c) coloro che intrattengono, o hanno di recente intrattenuto, anche indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, altre relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

1.3. Rappresentanza territoriale e linguistica

Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione devono essere composte in modo da garantire una rappresentatività territoriale e linguistica (tedesca, italiana e ladina) adeguata con riguardo al territorio di insediamento originario della Banca.

Inoltre, la lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione eventualmente presentata dal socio maggioritario deve essere caratterizzata da una rappresentatività anche con riferimento all'azionariato diffuso.

1.4. Cumulo degli incarichi di Consiglieri di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica ha fissato anche il numero degli incarichi che possono essere svolti dai Consiglieri in società non concorrenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza e tenendo conto del coinvolgimento richiesto agli stessi Consiglieri nell'ordinaria attività sia della Banca sia del Gruppo nel suo insieme sia delle altre società non concorrenti

Pertanto, i candidati a Consigliere di Amministrazione, quando eletti dovranno, rispettare i limiti al cumulo degli incarichi in società non concorrenti deliberati dal Consiglio in carica e di seguito sintetizzati.

	Società quotate			Società di rilevanti dimensioni (*)			Società non quotate e non diffuse		
	Incarichi di amministratore	di cui come esecutivo	Incarichi di Sindaco	Incarichi di Amministratore	di cui come esecutivo	Incarichi di Sindaco	Incarichi di Amministratore	di cui come esecutivo	Incarichi di Sindaco
Amministratori esecutivi	5	3	3	8	5	4	15	10	24
Amministratori non esecutivi	5	3	3	10	6	6	20	12	24

(*) Sono considerate tali le società aventi un numero di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato superiore a duecentocinquanta da almeno un anno, ovvero aventi ricavi superiori a € 50 milioni e attivo superiore a € 43 milioni

1.5. Profilo teorico/tecnico dei candidati a Consigliere di Amministrazione

Per quanto riguarda il profilo professionale "teorico-tecnico" che devono possedere i candidati a Consigliere di Amministrazione, lo stesso è connesso con le attività che devono essere svolte dalla Banca e dal Gruppo nel suo insieme. In particolare, anche sulla base di quanto proposto al riguardo dai membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione, i candidati a Consigliere devono possedere competenze in materia.

Pertanto, le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione devono essere composte in modo da garantire la presenza di candidati che possiedono nel loro insieme competenze nelle materie di seguito riportate, in particolare devono avere conoscenze:

1. del business bancario (p.e. credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela), in particolare del governo societario e organizzazione, con particolare riferimento alla disciplina di legge e di vigilanza su organi sociali, sistema organizzativo e dei controlli interni, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
2. delle dinamiche del sistema economico-finanziario (p.e. mercati nazionali e internazionali, modelli previsionali di sistema) in particolare in materia contabile, con riferimento ai principi contabili internazionali, al bilancio delle banche e alle segnalazioni di vigilanza, al controllo di gestione;
3. dei territori presidiati (della Banca e del Gruppo) e delle relative caratteristiche socioeconomiche e di mercato;
4. della regolamentazione di settore (p.e. bancaria, finanziaria, fiscale);



5. dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, in particolare:
 - a) del rischio di credito, con particolare riferimento ai procedimenti di misurazione del rischio, ai requisiti patrimoniali di vigilanza, alla concentrazione, alla gestione del rischio;
 - b) del rischio di mercato, di tasso di interesse e di liquidità, con particolare riferimento ai procedimenti di misurazione dei rischi, ai requisiti patrimoniali di vigilanza e ai limiti prudenziali, alla gestione dei rischi;
 - c) del rischio operativo, strategico e di reputazione, con particolare riferimento ai procedimenti di misurazione e di valutazione dei rischi, ai requisiti patrimoniali di vigilanza e alle prescrizioni prudenziali, alla gestione dei rischi.
6. di aspetti giuridici connessi all'operatività della banca.

1.6. Verifica dei requisiti dei Consiglieri di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione verifica inizialmente nella sua seduta di insediamento e poi periodicamente:

- la sussistenza in capo ai vari Consiglieri dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza dopo la loro nomina. I risultati della verifica in parola sono trasmessi alla Banca d'Italia;
- la sussistenza in capo ai Consiglieri del profilo teorico/tecnico (professionalità, conoscenze ed esperienze) considerato ottimale al momento della nomina dei Consiglieri stessi. I risultati di tale verifica sono trasmessi alla prima Assemblea successiva all'eventuale cooptazione dei Consiglieri; gli stessi risultati sono trasmessi alla Banca d'Italia unitamente a quelli concernenti il precedente punto;
- la funzionalità del Consiglio in termini di adeguatezza dei processi svolti dallo stesso Consiglio rispetto a quanto al riguardo previsto alle disposizioni di legge e di vigilanza (procedure di convocazione, periodicità delle riunioni, partecipazione, flussi informativi fra gli Organi, chiara definizione dei compiti dei Comitati interni). I risultati della verifica in parola sono trasmessi alla banca d'Italia.



2. Storia delle modifiche apportate

Versione 1 del 23-08-2013

- Delibera del CdA del 26-02-2013

Versione 2 del 12-01-2015

- Delibera del CdA del 12-01-2015